14 Dicembre 2011 di Michele Leone

Il Certificato medico a Bridge

L'età media dei bridgisti italiani è di circa 64 anni, per lo più pensionati

Perché prendersela con i pensionati bridgisti?

Non bastava la manovra di Monti & Company, ora ci si mette pure la FIGB che con il commissariamento del Coni richiede la visita medica-sportiva (*) a tutti gli agonisti, in base a un Decreto del Ministero della Sanità. Anticipiamo subito: di questi tempi non si possono fare questi inutili regali. Poveri pensionati!

No certificato medico? No tesseramento FIGB

Queste sono le nuove disposizioni.

Pretendere che per giocare a carte uno debba presentare il certificato medico, con perdita di tempo e denaro per la visita, è veramente contro logica per non dire grottesco (manco per il rinnovo della patente!). Affiliati o non affiliati al Coni, bisogna avere il coraggio di rifiutare simili requisiti.

I Presidenti dei circoli sono in agitazione ma, a nostro avviso, devono semplicemente difendere i soci bridgisti e non assecondare assurdi balzelli che un malcapitato funzionario, non sappiamo di quale ente, ha inserito nella normativa (ammesso che realmente sia così).

Ecco quanto riporta il sito FIGB

Tutti i tesserati presso una ASD affiliata alla FIGB, con tipologia di "agonisti" – sono tenuti per legge (Decreto Ministero Sanità 18.02.1982 e norme successive) a consegnare alla propria ASD il certificato di idoneità sportiva.

Questo, per quanto riguarda il bridge, è del tipo A1 e deve essere rilasciato da un Medico specialista in medicina dello sport, previa esecuzione di un esame clinico generale, di un elettrocardiogramma a riposo e di un esame completo delle urine.

Il certificato di idoneità sportiva ha una validità biennale e va richiesto presso la propria ASL, poiché molte Regioni hanno stipulato convenzioni con l'Associazione dei Medici Sportivi. Di norma è gratuito per gli agonisti dai 12 (età minima per l'attività agonistica) ai 18 anni.

Bridgisti, Si Babbei, No



Attenzione!

Nella norma su citata (in allegato) il Bridge non è elencato. Fine a prova contraria, dobbiamo ritenere che qualcuno ha successivamente inserito il Bridge negli sport della Tabella A (sport con impegno fisico lieve-moderato). Suggeriamo quindi a tutti i bridgisti di attendere ulteriori chiarimenti in merito.

Li Bridgisti?
Hahahaa...
La ghignata
dei
burracchisti &
poKeristi

* La visita medico-sportiva

La legge italiana impone alle persone che si apprestano ad iniziare un'attività sportiva di effettuare una visita di idoneità, distinguendo tra quella prevista per l'attività agonistica e per quella per l'attività amatoriale.

La visita medico-sportiva può essere effettuata presso l'ASL, dove si trova un medico dello sport. Per l'attività agonistica è l'unico che può rilasciare il certificato di idoneità. Per effettuare la visita, è sufficiente prendere un appuntamento e pagare il ticket (circa 35 Euro) . Se invece preferite rivolgervi al medico dello sport allo studio privato, dovete spendere circa 80 euro, come qualsiasi visita specialistica.

Last news
Per giocare a
BBO é
necessaria la
visita
oculistica

Molti giocatori di bridge classificati dalla FIGB come "Agonisti" in realtà effettuano solo attività amatoriale. Se è il caso sostituiamo il termine "Agonista". Certo vi sono agonisti professionisti che effettuano una intensa attività internazionale, a nostro avviso, forse e solo in questo caso, questi giocatori dovrebbero si presentare il Certificato medico, anche in funzione dell'antidoping.

In passato la FIGB ci ha considerato tutti dei grandi "Amatori" e ha sempre usato la banda larga. A noi questa sembra la corretta interpretazione della legge.

ATTENZIONE!

I tesserati Ordinari non possono partecipare ai tornei internazionali.

Da REGOLAMENTO TORNEI FIGB

Art.6 - Tornei Nazionali

Vi possono partecipare i tesserati tipologia Agonista e Ordinario Sportivo (ndr: non occorre il Certificato medico. Questi tornei non arrecano danno alla salute).

Art.7 - Tornei Internazionali

Vi possono partecipare i tesserati tipologia Agonisti (ehehehe, qui si rischia!)

Considerazioni:

- 1. Quest'ultimo vincolo è in vigore da anni e non è mai stato fatto rispettare da FIGB/CONI. In realtà, spesso l'organizzatore del torneo internazionale includeva nella locandina la nota: la partecipazione è consentita anche ai giocatori Ordinari (tuttavia non si mai vista alcuna autorizzazione scritta da parte di FIGB/CONI).
- 2. Tutti coloro che ora reclamano il rispetto delle leggi dovrebbero meditare. Quanti Agonisti hanno effettuato in passato la visita medica sportiva? Ma lasciamo perdere, il vero il problema è nel punto seguente.
- **3**. Nel contesto restrittivo attuale, riferito al Certificato medico, sarebbe un non-sense autorizzare la partecipazione dei tesserati "Ordinari" ai tornei internazionali.

I diversi modi di applicare la legge

Eppure il gioco è uno solo. Simultanei, tornei e campionati - dove sono ammessi anche gli "Ordinari" - sono tutte *gare* federali. Perché all'Agonista è richiesto il certificato medico e al tesserato Ordinario no?

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1982 «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica».

(G.U. 5 marzo 1982, n. 63)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla tutela sanitaria delle attività sportive;

visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975, emanato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della sopracitata legge, recante: «Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive»;

vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

visto il decreto del presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, primo comma, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale:

visto il decreto del presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, quarto comma, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;

considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito nella predetta legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa all'attività agonistica;

sentita la commissione appositamente istituita con decreto del ministro della sanità, dell'8 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1. — Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.

La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.

Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali.

Art. 2. — L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (1), convertito in legge n. 33/80, sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale, dal ministero della pubblica istruzione.

Art. 3. — Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle.

Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.

Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto dall'interessato.

Nel caso in cui l'atleta pratichi più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale.

La visita sarà, nel caso predetto comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.

Art. 4. — In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 si procede alla compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli A e B di cui all'allegato 2.

Art. 5. — Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica.

La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.

Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.

La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.

Art. 6. — Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale.

Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da:

un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;

un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;

un medico specialista o docente in cardiologia;

un medico specialista o docente in ortopedia;

un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

Art. 7. — Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

seguono Allegati

(1) Sta in S 1.3.

SERVIZI DI IGIENE E PREVENZIONE D.M. 18 febbraio 1982

Amegato	All	egato	1
---------	-----	-------	---

CONTROLLI SANITARI E LORO PERIODICITÀ IN RELAZIONE AI VARI SPORT

Tabella A

Accertamenti richiesti per tutti gli sport sottoelencati

Visita medica. Esame completo delle urine. Elettrocardiogramma a riposo.

Sport	Perio- dicità (in anni)	Esami specialistici integrativi
Tuffi	1	Esame neurologico periodico. Esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.

Tabella B

ACCERTAMENTI RICHIESTI PER TUTTI GLI SPORT SOTTOELENCATI

Sport	Perio- dicità (in anni)	Esami specialistici integrativi	PER TUTTI GLI SP Visita medica. Esame completo delle urin Elettrocardiogramma a rip	e.	
Automobilismo (velocità, rally, autocross, rallycross)		Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della	Spirografia.		
Automobilismo (regolarità	ı 2	prima visita.	Sport	Perio- dicità (in anni)	Esami specialistici integrativi
nazionale e slalon nazionale)		Atletica leggera		
Badbington			Baseball		
Bob	. 1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.	Biathlon	1	Esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico.
Bocce	. 2		Canoa	1	
Curling e birilli sul ghiaccio			Canottaggio	1	
Golf	_		Ciclismo	1	
Karting			Ginnastica		
Motociclismo (velocità)	_	Esame neurologico pe-	Hockey e pattinaggio a rotelle	1	
		riodico. E.E.G. nel corso della prima visita.	Hockey su prato e «en salle» Karatè Ippica Judo	1	
Motociclismo (motocross, enduro, trial)			Lotta	1	
Motonautica	. 1	Esame neurologico pe-	Nuoto Pallacanestro	1 1	
		riodico. E.E.G. nel corso della prima visita.	Pallamano Pallanuoto Pallavolo	1 1 1	
Slittino	. 1	Esame neurologico pe-	Pentathlon moderno	_	
		riodico. E.E.G. nel corso della prima visita.	Pugilato		Esame neurologico periodico. Esame oculistico con vi-
Tamburello	. 2				deat fundus periodico.
Tennis da tavolo	. 2				Esame otorinolaringoia-
Tiro con l'arco	. 2				trico con audiometria
Tiro a segno	. 1	Esame otorinolaringoia- trico con audiometria periodico.			periodico. E.E.G. nel corso della prima visita ed in occa- sione delle visite di cui al
Tiro a volo	. 1	Esame otorinolaringoia- trico con audiometria periodico.	Rugby	1	punto D) delle note esplicative.

SERVIZI SOCIALI SANITÀ ED ASSISTENZA

SERVIZI DI IGIENE E PREVENZIONE D.M. 18 febbraio 1982

Sport	Perio- dicità (in anni)	Esami specialistici integrativi
Scherma	1	
Sci alpino - discesa libera	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
Slalom speciale e gigante	1	Esame neurologico periodico.
Sci combinata - salto speciale	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
Sci da fondo	1	1
Sci nautico	1	
Softball	1	
Sollevamento pesi	1	
Sport del ghiaccio	1	
Sport equestri	1	
Sport subacquei	1	Esame otorinolaringoia- trico periodico.
Tennis	1	-
Vela	1	

Note esplicative

A) La visita medica deve comprendere:

l'anamnesi;

la determinazione del peso corporeo (in kg) e della statura (in cm):

l'esame obiettivo con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport praticato;

l'esame genetico dell'acuità visiva mediante ottotipo luminoso;

l'esame del senso cromatico (solo per gli sport motoristici); il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a m 4 di distanza, quando non è previsto l'esame specialistico ORL.

- B) La valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico deve essere effettuata nel corso dell'esame E.C.G. mediante IRI (vedi tabella allegata).
- C) L'esame spirografico deve comprendere il rilievo dei seguenti parametri:

capacità vitale (CV);

volume espiratorio massimo al secondo (VEMS);

indice di Tiffeneau (VEMS/CV);

massima ventilazione volontaria (MVV).

D) Ogni pugile che abbia subito un «KO» per colpi al capo o che abbia comunque subito una sconfitta prima del limite (KOT, abbandono, getto dell'asciugamano), deve sospendere l'attività pugilistica, anche di allenamento, per un periodo minimo di 30 giorni. Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento. Dopo il periodo di riposo il pugile non può riprendere in alcun modo l'attività agonistica se non dopo essersi sottoposto a visita di controllo. Obbligatoriamente tra la data della visita medica di controllo e quella del combattimento deve intercorrere un periodo di quindici giorni, necessario per l'idoneo allenamento. Ogni pugile che

subisce due KO consecutivi deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo.

- E) Ogni atleta che subisce un trauma cranico deve sospendere l'attività sportiva pratica e sottoporsi a visita di controllo prima di riprenderla.
- F) Per tutte le altre norme pertinenti ma non contemplate nel presente allegato, si fa riferimento ai regolamenti sanitari delle federazioni sportive nazionali ed internazionali.

Allegato 2

MODELLO A

REGIONE U.S.S.L.

SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICO-SPORTIVA PER I PRATICANTI GLI SPORT DI CUI ALLA TABELLA A

Cognome Nome nato a il residente e/o domicilio documento d'identità
Sport per cui è stata richiesta la visita prima visita visita successiva Eventuali altri sport praticati
Anamnesi
A. familiare:
fumo alcool Patologia: malattie sofferte:
Interventi chirurgici:
Infortuni:
Esame obiettivo Trofismo Peso kg Statura cm Apparato locomotore
Torace e apparato respiratorio
Apparato cardiocircolatorio
P.A. a riposo/ Addome e organi genitali
Arti
Acuità visiva: naturale OD/10 OS/10 corretta OD/10 OS/10 Senso cromatico Udito:
Firma del medico visitatore:

SERVIZI SOCIALI SANITÀ ED ASSISTENZA

SERVIZI DI IGIENE E PREVENZIONE D.M. 18 febbraio 1982

Elettrocardiogramma a riposo: Freq. media PQ: QT:	Anamnesi
Reperto:	A. familiare:
Firma del cardiologo:	A. fisiologica:data ultima mestruazionefumo alcool
	Patologia: malattie sofferte:
Esame urine: Aspetto Colore	Interventi chirurgici:
Densità Reazione	Infortuni:
Reperto	
Esami specialistici integrativi	Esame urine:
Elettrocardiogramma:	Aspetto Colore Densità pH
	Reperto
	Gruppo sanguigno: (A— B— O—) Fattore Rh
Esame neurologico:	Spirografia:
	Capacità vitale CV 1 (norm)
	Capacità vitale forzata CVF 1 (norm)
Ecomo otorin elevin ecietrico	Volume Espir. Max. Sec. VEMS 1 (norm) Indice Tiffeneau VEMS/CV % (norm)
Esame otorinolaringoiatrico:	Max Ventil. Volont. MVV 1/min (norm)
	Conclusioni
Audiometria:	
	Esami specialistici integrativi
	Elettrocardiogramma:
Altri esami:	
	Esame neurologico:
Giudizio conclusivo	
L'atleta all'atto della visita, non presenta controindicazioni pregresse o in atto alla pratica agonistica dello sport per	Esame otorinolaringoiatrico:
il periodo	
11,	Audiometria:
(timbro e firma del medico)	Audiometra
	Esame oculistico:
MODELLO B	
REGIONE U.S.S.L	Altri esami:
SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICO-SPORTIVA PER I PRA- TICANTI GLI SPORT DI CUI ALLA TABELLA B	
	Giudizio conclusivo
Cognome Nome nato a il residenza e/o domicilio documento d'identità	L'atleta all'atto della visita, non presenta controindicazioni cliniche pregresse in atto alla pratica agonistica dello sport
	per il periodo
Sport per cui è stata richiesta la visita prima visita	lì,
visita successiva	(timbro a firma dal madia)
Eventuali altri sport praticati	(timbro e firma del medico)

Allegato 3

REGIONE	 ILS S.L.	

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA

SPORTIVA AGONISTICA
Cognome
L'atleta di cui sopra sulla base della visita medica e dei relati vi accertamenti non presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica dello sport Il presente certificato ha validità di e scadrà il Il medica
Allegato
REGIONE U.S.S.L
CERTIFICATO DI NON IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA
Cognome
sportiva per
T 1
Il medic